REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	RegioneLombardia
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO **CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE**	**DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA** **STRUTTURA UNIVERSITÀ E RICERCA**

Bando di invito
a presentare progetti di cooperazione scientifica e tecnologica nelle aree tematiche biotecnologie, ICT in attuazione dell'allegato all'accordo di collaborazione sottoscritto dalla Regione Autonoma Sardegna e dalla Regione Lombardia il 16 Gennaio 2010

Risposte alle domande (*FAQ*)

1. Un consorzio interuniversitario, è ammissibile al bando?
 Se il Consorzio si configura come Organismo di Ricerca (ai sensi di quanto previsto all'art.3 punto e) del bando), o come impresa (ai sensi di quanto previsto all'art.3 punto f) del bando) è ammissibile, fatto salvo il rispetto dell'autonomia.

2. Come si deve intendere per autonomia tra soggetti proponenti?
 È il concetto di autonomia previsto nella disciplina citata nel bando, (vedi Raccomandazione della Commissione del 6 Maggio 2003 relativa alla "Definizione delle piccole e medie imprese" e D.M. Ministero attività produttive 18 aprile 2005).

3. Sono ammissibili i costi di personale PMI già in carica all'impresa?
 Il bando lo esclude esplicitamente.

4. A chi deve attribuirsi la titolarità dei risultati della ricerca?
 I risultati possono essere di tutti i soggetti proponenti e lo sfruttamento degli stessi deve essere regolato da accordi tra essi in sede di costituzione dell'ATI. Occorre verificare se l'eventuale clausola dell'accordo per lo sfruttamento dei risultati da parte di un Organismo di Ricerca faccia sì che le attività di tale Organismo nell'ambito del progetto si configurino come attività economiche (vedi FAQ 10).

5. Come si esplicano le modalità di erogazione del contributo? (nei confronti del capofila o dei singoli coproponenti?)
 L'Amministrazione tratta con un unico soggetto, ossia l'ATI e, più precisamente, con la mandataria (capofila). I conseguenti rapporti tra i componenti dell'ATI non riguardano l'Amministrazione.

6. Sono ammissibili le spese di viaggio al di fuori delle due regioni?
 Le spese di viaggio, è precisato nel Bando all'art. 8.1 lettera h), sono funzionali alla cooperazione con l'altra regione, ossia "esclusivamente per raggiungere la sede degli Organismi di ricerca o delle PMI facenti parte dell'ATI".

7. Vi è la possibilità di un organismo di ricerca pubblico di partecipare a più progetti?
 Il bando all'art. 7.1 pone il vincolo esplicito della partecipazione dei diversi soggetti (compresi i Dipartimenti universitari) a non più di un'ATI. Con riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca (gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e s.m.i.), il criterio di partecipazione alle proposte progettuali afferisce ai singoli istituti con sede in Lombardia o in Sardegna.

8. Se le spese generali sono forfettarie, come si può dimostrare che siano "addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca"?

Non viene richiesta la rendicontazione analitica delle spese generali, ma deve essere dimostrabile dalla contabilità che l'impresa o l'Organismo di ricerca ha avuto spese generali almeno pari all'importo rendicontato.

9. Uno spin-off universitario è solitamente partecipato da un'Università. Può partecipare in ATI con un Dipartimento di tale Università?
 Sì, purché i due soggetti siano autonomi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 18.4.2005.

10. La titolarità dei risultati totalmente o in parte in capo a un Organismo di ricerca costituisce attività economica?
 Dato che non rivestono carattere economico le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione di conoscenza create dagli Organismi di ricerca) qualora siano "di natura interna" (per cui la gestione della conoscenza degli Organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un Organismo di ricerca o congiuntamente con altri Organismi di ricerca senza che l'eventuale aggiudicazione a terzi, mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici, pregiudichi la natura interna di tali attività) e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca, qualora l'ATI decida che l'Organismo di ricerca è titolare o co-titolare dei risultati, tale fatto avrebbe natura non economica qualora l'Organismo dichiarasse già in sede di costituzione dell'ATI che i diritti (e quindi i proventi) di concessione della licenza, ossia di sfruttamento economico della conoscenza acquisita nell'ambito del progetto finanziato dal bando, rispettino i vincoli sopra descritti.

11. Se l'organismo/i di ricerca non fa/nno uso della condizione posta dall'art. 9.3 del Bando, ci sono limiti alla percentuale della voce relativa alle spese di personale?
 Il soggetto che non si avvale della clausola dell'art. 9.3 non ha limiti percentuali relativi alle spese di personale ammissibile (ovvero personale di nuova acquisizione). Si veda a tale proposito la tabella, di cui all'art. 8.1, a pag. 7 del Bando.

12. Una grande impresa può essere partner nella costituzione dell'ATI, partecipando al progetto, ma con soli mezzi propri, senza richiedere finanziamenti?
 L'art. 7.1 del Bando prescrive che all'ATI possano partecipare solo micro, piccole e medie imprese e Organismi di ricerca, di conseguenza le grandi imprese ne sono escluse.

13. E' consentito che una grande impresa fornisca servizi di consulenza all'ATI nell'ambito del progetto?
 I servizi di consulenza possono essere acquistati senza vincoli legati alle dimensioni o alla localizzazione dell'impresa fornitrice.

14. Qualora un Soggetto presentasse un progetto "A" in qualità di partecipante ad un'eventuale ATI proponente, potrebbe lo stesso soggetto partecipare, in qualità di subcontractor per l'esecuzione di una attività specialistica espressamente indicata nella scheda progettuale, alla presentazione di un progetto "B"?
 La partecipazione di un soggetto nell'ATI è consentita per un solo progetto, ma nulla vieta a tale soggetto di essere un fornitore dell'ATI di altri progetti dei servizi descritti all'art. 8.1 (Spese ammissibili) del Bando.

15. I Centri di Competenza Tecnologica (CCT) possono usufruire dell'art. 9.3 del Bando?
 I Centri di Competenza Tecnologica (CCT), creati a seguito di un'iniziativa lanciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Avviso 1854/06) a valere sul Programma Operativo Nazionale 2000-2006 "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" per le Regioni dell'Obiettivo 1, pur rientrando nella tipologia degli Organismi di ricerca, non rientrano nell'elenco dei soggetti previsti dallo stesso art. 9.3, ossia Università, IRCCS pubblici o enti pubblici di ricerca (gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e s.m.i.

16. È possibile rendicontare come spese di personale ai sensi dell'art. 9.3 del Bando anche i c.d. "Giovani ricercatori"?
 I c.d. "Giovani ricercatori" sono i vincitori della Pubblica selezione per il conferimento di Borse di ricerca destinate a giovani ricercatori nell'ambito della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", pubblicato sul BURAS della Regione Sardegna del 31/12/2008, incardinati presso imprese o Organismi di ricerca, i cui costi sono

integralmente a carico della L.R. della Sardegna 7 agosto 2007 n.7. Per questo motivo anche gli Organismi di ricerca ammessi ad usufruire della clausola dell'art. 9.3 non possono rendicontare tali spese.

17. I costi degli studi di fattibilità sono relativi esclusivamente a prestazioni di terzi, oppure è possibile rendicontare anche costi interni (personale già in azienda)?
 Per gli studi di fattibilità può essere utilizzato anche del personale in forza all'azienda, in quanto gli "studi di fattibilità" fanno riferimento a tipologie di spese diverse rispetto a quelle per l'attività di Ricerca Industriale /Sviluppo Sperimentale al quale invece si riferisce il costo del personale.

18. Sono ammissibili i costi connessi a consulenze legali in materia di innovazione (consulenza per l'acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza)?
 No, nel testo del Bando le consulenze sono riferite a "competenze tecniche e servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca". I servizi di consulenza sono quindi ammissibili solo se direttamente funzionali all'attività di ricerca oggetto del progetto e non in materia di innovazione.

19. In riferimento all'art. 6 (durata dei progetti di R&S) l'avvio dei progetti di R&S deve avvenire, pena inammissibilità delle domande presentate, contestualmente o successivamente alla presentazione cartacea delle domande ai sensi di quanto indicato all'art. 10 del presente Bando?
 La data di avvio dei progetti non può essere precedente alla data di presentazione cartacea della domanda (rif.art. 6) e il termine massimo per l'avvio è stato fissato al 45° giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURL dei soggetti ammessi a contributo, salvo eventuale proroga motivata (rif. art. 13.1)

20. La registrazione al sistema informatico regionale QuESTIO è richiesta solo per gli organismi di ricerca o anche per le PMI?
 La registrazione al sistema QuESTIO è richiesta solo per gli organismi di ricerca (rif. 7.1 del Bando)

21. In merito al punto 8.1 (Spese Ammissibili), in riferimento al punto a) spese di personale, cosa si deve intendere per personale "di nuova acquisizione" ?
 Per personale di nuova acquisizione si intende qualsiasi tipo di personale, anche personale non dipendente come i collaboratori a progetto o altre collaborazioni temporanee, purché dedicato alla realizzazione del progetto. Fanno fede i nuovi contratti stipulati a partire dalla data di ammissibilità delle spese.

22. Per una IRCCS di natura privata che svolge attività con scopo di lucro, è possibile partecipare ad una proposta progettuale?
 Ai sensi del bando (rif. art. 7.1) si, è possibile, gli IRCCS rientrano tra i soggetti che possono parteciparvi.

23. In riferimento all'art. 8.1 del Bando, il personale messo a disposizione delle PMI può provenire anche dall'organismo di ricerca che fa parte dell'ATI?
 In merito alla sua domanda si segnala che non ci sono elementi ostativi purché il personale venga distaccato presso l'azienda.

24. Esiste una % massima ammissibile per il management del progetto?
 Per il management del progetto non è stata fissata alcuna percentuale, rimangono validi i limiti percentuali stabiliti dal Bando per le spese di personale

25. Le spese per il personale sono esclusivamente riferite a nuovo personale assunto? Oppure possono essere sostenute sia per personale già assunto che di nuova assunzione?
 L'art. 8.1 lett. a) dichiara ammissibili le *"spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Progetto di R&S)* ***di nuova acquisizione****,* ***salvo il caso di organismi di ricerca*** *che si* ***avvalgono*** *della facoltà consentita al successivo art. 9.3 del presente Bando"*. Il seguito dello stesso art. 8.1 lett. a) recita poi: *"****Per tali soggetti*** *le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Progetto di R&S) sono ammissibili complessivamente per una percentuale massima del 40% delle spese totali ammissibili che potranno essere ripartite con una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili per il personale in forza presso i soggetti beneficiari e/o per una*

percentuale non superiore al 40% delle spese totali ammissibili di competenza dell'organismo di ricerca per personale da acquisire (stagisti e assegnisti inclusi) verificando che la somma delle due percentuali non superi il 40% delle spese totali ammissibili del progetto di competenza dell'organismo di ricerca)". In altre parole, tali percentuali riguardano solo gli **organismi di ricerca** che si **avvalgono** dell'art. 9.3, mentre **PMI** e organismi di ricerca che **non si avvalgono** dell'art. 9.3 non hanno percentuali da rispettare, come è peraltro ribadito nella tabella a pag. 7 del bando.

26. Sempre con riferimento alle spese per il personale, la percentuale di spese ammissibili indicata nel Bando deve essere rispettata da ogni singolo partner dell'ATI? Oppure tale percentuale deve essere rispettata complessivamente dall'ATI?
 La stessa tabella a pag. 7 precisa che *"Per gli organismi di ricerca che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 9.3:*
 *Massimo 40% del totale ammissibile **di propria competenza** così composto:*
 - Spese di personale in forza (a1) fino a massimo il 30%
 - Personale nuovo (a2) compreso tra un minimo di 10% ed un massimo di 40%
 *La somma cumulata delle due tipologie di spesa di personale (a1 e a2) non deve superare la soglia del 40% del totale ammissibile **di propria competenza**."*

 In altre parole, le percentuali, quando applicabili, si riferiscono al singolo soggetto e non al totale dell'ATI.

27. Le spese per il Management del Progetto sono esclusivamente riferite a nuovo Management assunto? Oppure possono essere sostenute sia per Management già assunto che di nuova assunzione
 Come si evince esplicitamente dalla tabella al punto E.1 della modulistica, le spese per il management sono un **di cui** delle spese per il personale, e seguono quindi le stesse logiche: per gli organismi di ricerca che si avvalgono dell'art. 9.3 possono essere personale già assunto, per tutti gli altri debbono essere di nuova assunzione.

28. Un organismo di ricerca o PMI sarda, che ha usufruito in passato di un analogo finanziamento regionale o comunque sta usufruendo o è in attesa di un finanziamento da parte della Regione Sardegna, può comunque partecipare al bando?
 Nulla osta, ai fini di questo bando, che la PMI o l'organismo di ricerca sia beneficiario di altri finanziamenti, purché per operazioni diverse. L'unico vincolo riguarda la non finanziabilità di spese per le quali vi è un altro finanziamento pubblico, totale o parziale.

29. All'interno dell'ATI, possono partecipare al bando i comuni delle due regioni Lombardia e Sardegna?
 Ai sensi di quanto previsto al'art. 7.1 del bando possono presentare proposte solo ATI costituite da micro e PMI e organismi di ricerca; la partecipazione da parte dei comuni non è quindi prevista.

30. Quali sono le aree tematiche per le quali possono essere presentate proposte progettuali?
 Le aree tematiche di questo bando sono due: ICT e Biotecnologie.

31. Una PMI può utilizzare per l'esecuzione dell'attività prevista dal progetto proprio personale, imputandone i costi al progetto?
 Per le PMI sono ammesse spese di personale ma solo di nuova acquisizione. Può essere utilizzato del personale in forza all'azienda solo per la realizzazione di studi di fattibilità come specificato nella precedente faq. n. 17

32. Cosa si intende per costi della ricerca contrattuale e delle competenze tecniche? Sono comprese in questa voce le collaborazioni con professionisti del settore sotto forma di co.co.co ?
 Per costi della ricerca contrattuale si intendono le consulenze che vengono prestate da soggetti terzi ai fini dell'attività di ricerca. I contratti di co.co.co potrebbero rientrare tra le spese di personale di nuova acquisizione dedicate al progetto.

33. I progetti possono riguardare, congiuntamente e non solo alternativamente, attività di Ricerca industriale e di sviluppo sperimentale ?
 Si le attività dei progetti, a seconda delle finalità, possono in parte ricadere nell'ambito della ricerca industriale e in parte nell'ambito dello sviluppo sperimentale.

34. Nella costituzione delle ATI, come "organismo di ricerca" possono far parte anche le Università ?

Si, tra gli organismi di ricerca rientrano anche le Università.

35. Le imprese che richiedono di partecipare al bando devono operare esclusivamente nei settori delle Biotecnologie e ICT, oppure è possibile presentare domanda da parte di aziende che operano in altri settori ma che devono sviluppare progetti ICT per fini legati alla propria organizzazione interna e/o al mercato?
 Le imprese che partecipano ai progetti possono operare anche in categorie e settori merceologici diversi, viene però posto un limite: le tematiche relative ai progetti presentati devono riguardare esclusivamente l'ICT e le Biotecnologie.

36. Le ONLUS possono essere considerate PMI e così partecipare alla presentazione dei progetti?
 No, infatti il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (allegato 1, art. 1) definisce come impresa "ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, quindi le ONLUS non possono essere considerate come imprese.

37. Se ad un progetto alla cui ATI partecipa come organismo di ricerca (art. 3 punto e del bando) un Consorzio, costituito in prevalenza da enti pubblici ed in minoranza da imprese, nella ipotesi che si avvalga della opzione di cui all'art. 9.3, può rendicontare, come spese di personale già in forza (voce a1) spese relative all'utilizzo di personale dei consorziati, come già fatto in altri progetti finanziati su sondi strutturali europei? Viceversa, nella ipotesi in cui il consorzio non usufruisca della opzione di cui all'art. 9.3, può rendicontare spese relative all'utilizzo di personale dei consorziati, sotto la voce "costi delle competenze tecniche"?
 L'art. 9.3 del bando è riservato ai soggetti elencati nell'articolo stesso. Il Consorzio, non facendo parte di tale elenco, non può usufruire di tale articolo, anche se il personale e le strutture di cui si avvale afferiscono ad organismi elencati nell'articolo stesso. L'ATI, e quindi il consorzio, può rendicontare costi per consulenze utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca per una percentuale non superiore al 30% dei costi ammissibili. Tali consulenze devono essere acquisite "a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione". L'alternativa è che gli enti pubblici che fanno parte del consorzio partecipino loro direttamente all'ATI avvalendosi, se rientrano, dell'opzione prevista dall'art. 9.3.

38. Il quadro C3 della Modulistica allegata al Bando in oggetto richiede di definire il team di progetto "specificando per ciascuno le competenze specificheomissis.... che dovranno trovare riscontro anche dai CV relativi a ciascun soggetto? Poiché le PMI devono/possono rendicontare solo risorse di nuova assunzione, che tipologia di CV possono essere allegati?
 Il team di progetto è composto dalle risorse dell'Organismo di ricerca che si avvale dell'art. 9.3 (in parte non di nuova assunzione) più le risorse già in forza alle PMI (e quindi "non spesabili"), che parteciperanno al progetto e per i quali è possibile allegare i *curricula*, alle quali successivamente si aggiungeranno quelle assunte dopo aver inviato la domanda (in questo caso al posto del *curriculum* può essere allegato il profilo professionale che si intende assumere con l'indicazione della formazione, esperienza e competenze tecniche richieste ecc.) Resta inteso che nel caso in cui le PMI utilizzino per predisporre lo studio di fattibilità del personale in forza in tal caso possono allegare i *curricula*.

39. Modalità di presentazione delle domande *online:* in riferimento all'art 10 del bando che prevede la possibilità di presentare le domande sia sul sito www.regione.lombardia.it che sul sito www.regione.sardegna.it, i partecipanti si devono iscrivere sia a GEFO Servizi che a QuESTIO?
 La registrazione a GEFO Servizi è necessaria qualora la domanda si intenda presentarla a Regione Lombardia. In tal caso, tutti i soggetti, mandataria e partecipanti all'ATI, devono essere registrati in Gefo. Per quanto riguarda il Sistema QuESTIO è richiesta a tutti gli organismi di ricerca, sia Lombardi che Sardi, l'attestazione dell'avvio della procedura di registrazione per l'anno 2011 (da completare obbligatoriamente in caso di ammissione a contributo).

40. Il bando indica espressamente tra i soggetti beneficiari gli organismi di ricerca che non svolgono attività economica e/o che svolgono attività economica, senza nessun'altra specificazione. E' da ritenere che siano beneficiari tutti gli organismi di ricerca, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa?
 Le ATI ammesse a partecipare al bando posso avere al proprio interno organismi di ricerca che non svolgono attività economica indipendentemente dalla loro natura giuridica e dalla loro dimensione. Qualora, però, un organismo di ricerca di diritto privatistico svolga attività economica all'interno del

bando, deve rispettare le norme comunitarie sugli aiuti di stato, i cui massimali variano a seconda che sia piccola, media o grande impresa, e, in quest'ultimo caso (grande impresa) non rientrerebbe tra i soggetti ammissibili di questo bando. In altre parole, se un organismo di ricerca di diritto privatistico non svolge attività economiche all'interno del bando non deve essere tenuto a dichiarare se micro, piccola o grande impresa, ed è un soggetto ammissibile anche se grande impresa. Qualora, invece, svolga attività economiche è soggetto ammissibile solo se PMI.

41. Se il dipartimento X propone (assieme ad una PMI lombarda) un progetto, con responsabile locale un docente dello stesso dipartimento X, è possibile inserire tra i partecipanti al progetto personale afferente ad altri dipartimenti (della stessa Università), e rendicontarne i costi come spese ammissibili?
 Sì, è ammissibile che un Dipartimento possa rendicontare ai sensi dell'art. 9.3 del personale in forza alla stessa Università, anche se afferente a diverso Dipartimento, purché l'attività prevalente sia in capo al Dipartimento proponente.

42. Se il dipartimento X propone (assieme ad una PMI lombarda) un progetto, con responsabile locale un docente dello stesso dipartimento X, è possibile inserire tra i costi ammissibili spese fatte da un altro dipartimento?
 Sì, è ammissibile che un Dipartimento possa rendicontare spese fatte da un altro Dipartimento, purché sia specificato quali attività e quali spese siano in capo ad ognuno dei Dipartimenti, e purché l'attività prevalente sia in capo al Dipartimento proponente.

43. Se un'Università si avvale della opzione dell'Art. 9.3, le spese di personale di nuova acquisizione possono essere superiori a (40% - personale già in servizio)? Eventualmente senza dar luogo a spese generali?
 No, se il Dipartimento si avvale della clausola dell'art. 9.3 le spese per il personale (tra proprio e acquisito) non possono superare il 40%, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno spese generali.

44. Se un'Università si avvale della opzione dell'Art. 9.3, può essere rendicontato un assegno di ricerca?
 Sì, se l'assegnista di ricerca costituisce un costo per l'Ateneo o il Dipartimento.